



## **LEGGE DI BILANCIO 2022 LE PRINCIPALI MISURE FISCALI**

### **Aliquote e scaglioni IRPEF**

La prima novità riguarda la riduzione, da cinque a quattro, delle aliquote IRPEF. Nel dettaglio, viene soppressa l'aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%, la terza passa dal 38 al 35% (per i redditi fino a 50.000 euro) e l'ultima rimane al 43%, per i redditi oltre i 50.000 euro.

**Le nuove aliquote e gli scaglioni IRPEF, in vigore dal 2022, saranno quindi le seguenti:**

- 23% fino a 15.000 euro;
- 25% oltre 15.000 e fino a 28.000;
- 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000 euro.

### **Esclusione IRAP per imprenditori individuali e professionisti Articolo 1 - commi 8 e 9**

Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono più tenuti al pagamento dell'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. Ai fini dell'esclusione IRAP è irrilevante l'ammontare dei ricavi e dei compensi, ma l'unica condizione prevista è l'esercizio delle attività di impresa o di lavoro autonomo in forma individuale. Nessuna esenzione è stata invece prevista per gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali, che continueranno a corrispondere l'imposta con le consuete modalità. A ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome per effetto dell'esenzione, a decorrere dall'esercizio 2022 si istituisce nello stato di previsione del Mef un apposito Fondo, con dotazione annua di 192.252.000 euro.

### **Modifiche alla disciplina del patent box**

Articolo 1 - commi 10 e 11

La Legge di Bilancio 2022 modifica nuovamente la disciplina del patent box, rivedendo quanto previsto dal recente DL n. 146/2021. In particolare, il Decreto ha abrogato il regime originario, sostituendolo con un meccanismo di super deduzione dei costi di R&S relativi ai beni di proprietà intellettuale (c.d. "IP assets"), includendo anche i marchi.



(i)

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio, invece:

- la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili sale dal 90% al 110%;
- si restringe il novero dei beni agevolabili, riservata esclusivamente ai software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli; restano invece esclusi i marchi d'impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- è possibile, per tutta la durata dell'opzione, cumulare il nuovo patent box con il credito d'imposta ricerca e sviluppo;
- si modifica la decorrenza della nuova disciplina che, diversamente da quanto previsto dal DL n. 146/2021 (il termine iniziale era il 22 ottobre 2021), si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta 2021 e ai successivi esercizi.

Viene modificata anche la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime - per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box coloro che hanno esercitato l'opzione per l'originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021. Tali soggetti possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo meccanismo di super deduzione, previa comunicazione da inviare secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, viene introdotto un meccanismo di recapture in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. In tal caso, la maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene tale titolo.

#### **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** **Articolo 1 – comma 44**

Prorogato fino al 2025 e rimodulato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto per tutto il 2022.

In particolare, per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;



- al 10%, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, pari a 20 milioni. Per i beni immateriali indicati nell'Allegato B alla Legge 232/2016 connessi a investimenti in **beni materiali Industria 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto:**

**fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione),** nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024** (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- **per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025** (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

### **Modifiche al credito d'imposta ricerca e sviluppo**

#### **Articolo 1 – comma 45**

Viene prorogato e rimodulato anche il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all'art. 1, commi da 198 a 206, della Legge n. 160/2019.

Se per il 2022 vengono mantenuti la stessa misura e lo stesso limite massimo disposta dalla norma previgente, la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti. In particolare:

- il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro; per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d'imposta deve sempre essere raggugliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;

- il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d'imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% - nel limite massimo di 2 milioni - fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5%, sempre nel limite massimo di 2 milioni;

- il credito d'imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite Legge di Bilancio 2022 – Le principali novità fiscali 11 massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.



## **Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno Articolo 1 – comma 175**

Viene modificata la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla Legge di Bilancio 2016 (Legge n. 208/2015). Lo scopo dell'intervento normativo è adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021.

## **Credito d'imposta fonti rinnovabili**

### **Articolo 1 – comma 812**

Viene istituito un credito d'imposta per i contribuenti IRPEF in relazione alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Con un successivo decreto del Mef, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, dovranno essere definite le modalità di accesso al beneficio.

## **Bonus quotazione PMI**

Con il comma 46 viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018). Dal 1° gennaio 2022, l'importo massimo del bonus fruibile scende da 500.000 a 200.000 euro.

## **Garanzia SACE**

Il comma 59, intervenendo sull'art. 1 del D.L. n. 23/2020, proroga al 30 giugno 2022 l'operatività della Garanzia Italia. Viene confermata fino al 30 giugno 2022 la garanzia SACE per le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), ex art. 1-bis.1 del D.L. n.23/2020.

## **Nuova Sabatini**

Aumenta l'autorizzazione di spesa per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027. Il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti ordinari ed al 3,575 per cento per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. investimenti 4.0).



### **Differimento della plastic e sugar tax Articolo 1 - comma 12**

Viene confermata la proroga al 1° gennaio 2023 dell'entrata in vigore della plastic e della sugar tax, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 per limitare rispettivamente l'utilizzo di imballaggi monouso in plastica e il consumo di bevande edulcorate.

### **Imposta di bollo sulle certificazioni digitali Articolo 1 – comma 24**

Viene confermata anche per l'anno 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

### **IVA del 5% sul gas naturale per usi civili e industriali Articolo 1 – comma 506**

Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, viene estesa la riduzione dell'aliquota IVA del 5% sul gas naturale, per le utenze sia per usi civili che per usi industriali, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

### **Cartelle di pagamento e adempimento spontaneo Articolo 1 – comma 913**

Anche per le cartelle di pagamento notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notifica. Legge di Bilancio 2022 – Le principali novità fiscali 21 La medesima estensione temporale era già stata prevista dall'art. 2 del DL n. 146/2021, in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021.

### **Limiti crediti compensabili in F24 Articolo 1 – comma 72**

Dal periodo d'imposta 2022, diventa strutturale l'innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili orizzontalmente con il modello F24, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 388/20



## **Superbonus 110% e proroghe delle altre detrazioni edilizie Articolo 1 – commi 28-42**

Viene estesa la scadenza della detrazione del 110% (c.d. “superbonus”), per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. In particolare, rispetto al termine originario del 30 giugno 2022, la detrazione viene prorogata:

- **fino al 31 dicembre 2025**, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025; Legge di Bilancio 2022 – Le principali novità fiscali 7
- **fino al 31 dicembre 2023**, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- **fino al 31 dicembre 2022**, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche a condizione che alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

La proroga del superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”.

### **Cessione del credito e sconto in fattura con profili di rischio**

Vengono confermate le previsioni contenute nel DL 157/2021, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, i cui contenuti sono stati trasferiti nei commi da 28 a 36 della Legge di Bilancio 2022. Legge di Bilancio 2022 – Le principali novità fiscali 8 In particolare, vengono rafforzati i controlli preventivi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, consentendo all’Agenzia delle entrate la facoltà di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche che presentano particolari profili di rischio

### **Proroga delle altre detrazioni La Legge di Bilancio 2022 proroga al 31 dicembre 2024 le seguenti detrazioni edilizie:**

- per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus” ordinario e per le opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico);
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni)



edilizie del 50% su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare);

- per l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici ("sisma bonus ordinario");
- per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione (detrazione del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per il 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024);
- per la sistemazione del verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per realizzare coperture a verde e giardini pensili ("bonus verde" del 36% nel limite annuale di 5.000 euro).

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 anche il credito d'imposta credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti (comma 713).

#### **Bonus facciate**

Viene prorogata al 2022 anche la detrazione per le spese relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. La percentuale della detrazione spettante viene ridotta però dal 90 al 60%.

#### **Visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi**

Viene inoltre confermata la necessità di apporre il visto di conformità - già prevista in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura - anche nell'ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale. Inoltre, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese, secondo le disposizioni dell'art. 119, comma 13-bis del DL n. 34/2020, rispetto ai prezzi individuati dal decreto MISE del 6 agosto 2020 e a valori massimi che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022. Sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera, gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per il bonus facciate. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili